



---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 28.2024**

**Seregno, 30 settembre 2024**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN CASO DI FATTURA IRREGOLARE**

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 87/2024 cd. "Decreto Sanzioni", si segnala, una importante rivisitazione della procedura a carico dei soggetti IVA che acquistano beni o servizi senza che da parte del cedente / prestatore sia emessa fattura nei termini di legge ovvero sia emessa fattura irregolare.

Le nuove norme si applicano per le violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.

In dette situazioni sarà sufficiente effettuare, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa irregolare), una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per evitare una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro, con modalità tecniche ancora da definire.

Pertanto, il cessionario / committente non è più chiamato a emettere, in base alla previgente normativa, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, autofattura "denuncia" con codice documento TD20 e a versare la relativa imposta: detto documento era poi da annotarsi nel registro IVA acquisti al fine di consentire la detrazione dell'imposta versata.

Come si può facilmente rilevare, la nuova procedura è stata notevolmente ridimensionata, essendo tenuto il cliente ad effettuare apposita comunicazione senza versare l'imposta, senza emettere autofattura elettronica con TipoDocumento TD20 e senza perciò annotare la stessa sul registro degli acquisti.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

***Studio Commercialista Associato Contrino***